

- (7) La presente decisione è collegata alla Decisione BCE/2010/29 ⁽¹⁾, che prevede che la BCE e le BCN emettano le banconote in euro. La Decisione BCE/2010/29 dispone che la distribuzione alle BCN delle banconote in euro in circolazione avvenga in proporzione alle quote versate del capitale della BCE. Essa inoltre attribuisce alla BCE l'8 % dell'ammontare totale delle banconote in euro in circolazione. La distribuzione delle banconote in euro tra i membri dell'Eurosistema dà luogo a saldi interni all'Eurosistema. La remunerazione di tali saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione ha un effetto diretto sul reddito di ciascun membro dell'Eurosistema e, pertanto, dovrebbe essere disciplinata dalla presente decisione. Il reddito maturato dalla BCE sulla remunerazione dei propri crediti interni all'Eurosistema nei confronti delle BCN, in relazione alla propria quota di banconote in euro in circolazione, dovrebbe, di norma, essere distribuito alle BCN conformemente alla Decisione BCE/2014/57 ⁽²⁾ proporzionalmente alle quote da esse detenute nello schema di capitale sottoscritto, nello stesso esercizio finanziario in cui il reddito matura.
- (8) Il saldo netto dei crediti e dei debiti interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione dovrebbe essere remunerato applicando un criterio oggettivo per la definizione del costo del denaro. In questo contesto, si considera appropriato il tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali utilizzato dall'Eurosistema nelle aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
- (9) Le passività nette interne all'Eurosistema, relative alle banconote in euro in circolazione, sono incluse nell'aggregato del passivo ai fini del calcolo del reddito monetario delle BCN ai sensi dell'articolo 32.2 dello Statuto del SEBC, in quanto equivalenti alle banconote in euro in circolazione. Il regolamento degli interessi sui saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione darà luogo pertanto alla distribuzione di una quantità considerevole del reddito monetario dell'Eurosistema tra le BCN in proporzione alle rispettive quote versate del capitale della BCE. Tali saldi interni all'Eurosistema dovrebbero essere adattati in modo tale da consentire un adeguamento graduale dello stato patrimoniale e del conto economico delle BCN. Gli adattamenti dovrebbero essere basati sull'ammontare delle banconote in circolazione di ciascuna BCN durante un periodo antecedente l'introduzione delle banconote in euro. Tali adattamenti dovrebbero applicarsi su base annuale secondo una formula fissa per un periodo non superiore ai cinque anni successivi.
- (10) Gli adattamenti dei saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione sono stati calcolati al fine di compensare ogni mutamento significativo del reddito delle BCN in conseguenza dell'introduzione delle banconote in euro e della successiva distribuzione del reddito monetario.
- (11) Le norme generali stabilite all'articolo 32 dello Statuto del SEBC si applicano anche al reddito monetario che risulta dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione.
- (12) L'articolo 32.5 dello Statuto del SEBC specifica che la somma del reddito monetario delle BCN viene ripartita tra le stesse in proporzione alle rispettive quote versate di capitale della BCE. Ai sensi dell'articolo 32.7 dello Statuto del SEBC, il Consiglio direttivo è competente ad adottare tutte le altre misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 32. Ciò include la competenza a prendere in considerazione altri fattori nel decidere la ripartizione del reddito risultante dalla cancellazione delle banconote in euro che sono state ritirate dalla circolazione. In questo contesto, i principi di parità di trattamento e correttezza richiedono che si tenga conto del periodo di tempo durante il quale le banconote in euro ritirate dalla circolazione erano state emesse. Lo schema di distribuzione per questo specifico reddito deve riflettere pertanto sia la relativa quota del capitale della BCE, sia la lunghezza della fase di emissione.
- (13) Il ritiro delle banconote in euro deve essere regolato da decisioni separate da adottarsi ai sensi dell'articolo 5 della Decisione BCE/2003/4 ⁽³⁾.
- (14) Gli acquisti effettuati ai sensi della Decisione BCE/2009/16 ⁽⁴⁾, della Decisione BCE/2011/17 ⁽⁵⁾ e della Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea (BCE/2015/10) ⁽⁶⁾ che fa riferimento all'acquisto di strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e da agenzie riconosciute, e di strumenti sostitutivi di debito emessi da società non finanziarie pubbliche dovrebbero ritenersi generatrici di reddito al tasso di riferimento,

⁽¹⁾ Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).

⁽²⁾ Decisione BCE/2014/57, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione BCE/2003/4, del 20 marzo 2003, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2009/16, del 2 luglio 2009, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (GU L 175 del 4.7.2009, pag. 18).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2011/17, del 3 novembre 2011, sull'attuazione di un secondo programma per l'acquisto di obbligazioni garantite (GU L 297 del 16.11.2011, pag. 70).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 20).

